



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE  
**Organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (di  
seguito C.O.A.)**

ISCRITTO AL N. 28 REGISTRO ORGANISMI TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  
Approvato dal C.O.A. con delibera n. 14 del 26/07/2024, modificato con delibera n. 21  
dell'11/12/2024

## PRINCIPI GENERALI

### ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, ai sensi del d. lgs. 28/2010, attivato dalle parti in virtù di un accordo, di una clausola contrattuale o statutaria, ovvero di un obbligo derivante dalla legge o da un invito dell'autorità giudiziaria, su iniziativa di taluna o di tutte le parti. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile anche ai procedimenti di mediazione conciliazione disciplinati da leggi speciali.

## PARTE I

### IL MEDIATORE - FUNZIONI E DESIGNAZIONE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE - LA SEGRETERIA

#### ARTICOLO 2. - IL MEDIATORE

**2.1** Il Mediatore dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore (di seguito anche ODC), deve essere un avvocato/praticante iscritto all'albo, non sospeso ed aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

**2.2** Il Mediatore gestisce la procedura di mediazione attivata innanzi all'ODC, nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il Mediatore non può svolgere l'attività di Magistrato Onorario nel Circondario dove ha sede l'ODC.

**2.3** I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODC e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

**2.4** L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, del DM 150/2023 attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, del citato DM riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi per non meno di diciotto ore nel biennio.

#### ARTICOLO 3. - FUNZIONI E DESIGNAZIONE MEDIATORE

**3.1** Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

**3.2** In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

**3.3** Il mediatore viene inserito dall'Organismo in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di



materie sulla base delle competenze dichiarate dal mediatore stesso.

**3.4** Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore, e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Il Responsabile, prima di procedere all'assegnazione dell'incarico al mediatore, è tenuto a stabilire per ogni nuova procedura instaurata presso l'Organismo se trattasi di:

- a) controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione;
- b) controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione).

Per le procedure rientranti nella casistica di cui al punto a), per l'assegnazione dell'incarico al mediatore, sarà seguito dal Responsabile il criterio di semplice turnazione.

Per le procedure rientranti nella casistica di cui al punto b), per l'assegnazione dell'incarico al mediatore, saranno seguiti dal Responsabile i seguenti criteri: il periodo di svolgimento dell'attività di mediazione; il grado di specializzazione; i contributi scientifici redatti; il numero di mediazioni svolte; il numero di mediazioni svolte con successo. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) il Responsabile dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

**3.5** Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al precedente punto 4.

**3.6** Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 5.3, lett. d) le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, se l'Organismo nulla obietta, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Quando l'Organismo ritiene, per giustificati motivi, di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, resta ferma la designazione di cui alla iniziale comunicazione alle parti.

**3.7** In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla nomina in sostituzione, secondo i criteri di cui sopra al punto 4 del presente articolo, il Direttivo dell'Organismo in adunanza plenaria in assenza del Responsabile.

**3.8** In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.

**3.9** Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

**3.10** Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

**3.11** Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

**3.12** Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.

**3.13** Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il



mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al DM n.182 del 30.5.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

#### **ARTICOLO 4. - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE**

**4.1** Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

**4.2** Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

**4.3** Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e attenersi a quanto disposto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense che così dispone:

*"1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza. 3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. 5. L'avvocato non deve consentire che l'Organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'Organismo di mediazione. 6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5*



*comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi."*

**4.4** Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

**4.5** Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*

**4.6** In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

**4.7** Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

**4.8** Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

**4.9** Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

**4.10** Il mediatore non può rifiutare l'incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall'elenco.

## **ARTICOLO 5. - LA SEGRETERIA**

**5.1** La Segreteria dell'ODC coadiuva gli Organi dell'ODC ed i Mediatori nello svolgimento del servizio di mediazione. Gli operatori della Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante i procedimenti di mediazione.

**5.2** La Segreteria coadiuva il Responsabile nella tenuta, anche informatica, del registro degli affari di mediazione ove si annota, per ogni procedimento di mediazione: il numero d'ordine progressivo; la natura (obbligatoria, volontaria, delegata dal giudice, telematica, analogica, mista) della procedura; i dati identificativi delle parti; l'oggetto della controversia; il mediatore designato; la durata del procedimento ed il relativo esito; l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 28/2010.

**5.3** La Segreteria svolge i seguenti compiti:

- a. riceve le istanze di attivazione dei procedimenti di mediazione, verificandone preventivamente la conformità ai requisiti formali e di contenuto previsti dal presente regolamento;
- b. provvede all'annotazione delle domande in apposito registro anche informatico;
- c. riceve il pagamento delle spese di avvio, delle indennità di mediazione e di ogni ulteriore spesa e compenso relativi al procedimento di mediazione e ne attesta l'avvenuta effettuazione, rilasciando il dovuto riscontro fiscale;
- d. provvede a comunicare alle parti il nome del Mediatore incaricato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;



- e. provvede, in caso di mediazione con modalità telematica, ad inviare a tutte le parti il link necessario per accedere alla stanza virtuale.
- f. attende al rilascio di copie dei verbali ed estratti autentici degli atti del procedimento e dei documenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- g. esegue le comunicazioni previste dal presente regolamento nonché quelle richieste dal Mediatore per il corretto svolgimento della procedura;
- h. assiste, se richiesto dagli interessati, i Mediatori nella redazione dei verbali.
- i. attende alle ulteriori incombenze che il presente regolamento gli attribuisce.

## PARTE II

### **SEDE DEL PROCEDIMENTO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - DURATA DEL PROCEDIMENTO - IL PROCEDIMENTO - PROPOSTA DEL MEDIATORE - MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE - RISERVATEZZA E ACCESSO DOCUMENTALE - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE - ACCORDO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

#### **ARTICOLO 6. – SEDE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODC o presso un diverso luogo individuato dalle parti congiuntamente, ovvero in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento; anche in tal caso i depositi di atti e documenti, le richieste di copie, le certificazioni, i pagamenti e le ulteriori attività di segreteria, si svolgono presso gli uffici della Segreteria dell'ODC o in modalità telematica. Il Luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

#### **ARTICOLO 7. – AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

**7.1** Il procedimento si avvia mediante il deposito, anche per via telematica, di apposita istanza presso la Segreteria dell'ODC. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 28/2010 è depositata da una delle parti presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

**7.2** L'istanza di mediazione è proposta da una sola parte, o da più parti congiuntamente; può essere proposta nei confronti di una sola o di più controparti.

**7.3** L'istanza, indirizzata all'ODC, deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte personalmente o da un suo delegato.

**7.4** L'istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 5.3 del presente regolamento;
- b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) per il caso di mediazione svolta in modalità telematica: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria



di ciascuna parte ed il numero di cellulare (se disponibile) al quale inviare il link del collegamento da remoto;

f) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;

g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

**7.5** Alla domanda vanno allegate:

a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;

b) nel caso di mediazione delegata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;

c) la copia dell'eventuale clausola di mediazione;

d) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

**7.6** La domanda di mediazione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mani o, **preferibilmente**, a mezzo della piattaforma telematica in dotazione all'Organismo ovvero a mezzo pec o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

**7.7** Contestualmente al deposito dell'istanza, a pena di irricevibilità, la parte versa o documenta l'avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura e delle spese di mediazione per il primo incontro.

**7.8** L'istanza può inoltre contenere la dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà per le ulteriori spese di mediazione e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.

**7.9** All'istanza possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

**7.10** Il deposito dell'istanza di mediazione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui al successivo art. 18, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC. Il deposito dell'istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell'ODC e del Mediatore dall'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nell'istanza stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati indicati come riservati.

## **ARTICOLO 8. - DURATA DEL PROCEDIMENTO**

**8.1** Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

**8.2** Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

**8.3** Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

**8.4** La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la



**proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.**

## **ARTICOLO 9. - IL PROCEDIMENTO**

**9.1** All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa, con le modalità prescritte dall'art. 3.4, un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.

**9.2** Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma precedente perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere ai sensi del comma precedente.

Il procedimento si svolge senza formalità:

- presso la sede dell'Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'Organismo
- in modalità da remoto secondo quanto previsto dal successivo comma 9.14
- in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8bis del D.lgs. 28/2010, con le modalità prescritte al successivo articolo 11.

**9.3** Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione con l'assistenza di un avvocato, salvo quanto previsto dalla legge. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

**9.4** Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

**9.5** Al primo incontro, il mediatore espone la funzione, le modalità di svolgimento ed i costi della mediazione, informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

**9.6** Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il tribunale di Nocera Inferiore. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D.lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

**9.7.** Il Procedimento si articola in una o più sessioni congiunti in cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

**9.8** Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti



congiuntamente o separatamente. In casi di particolare complessità, con il consenso dell'Organismo, può avvalersi di un mediatore ausiliario (Co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

**9.9** Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Il mediatore, qualora ne ravvisi la necessità per uno dei seguenti motivi:

- la complessità delle questioni affrontate;
- il numero rilevanti delle parti in mediazione;
- la concreta possibilità di addivenire ad un accordo

comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre l'incontro di mediazione oltre le due ore nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo .

**9.10** Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

**9.11** Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto solo dalle parti che abbiano provveduto a corrispondere le dovute indennità.

**9.12** Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

**9.13** Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

**9.14** Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
- b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
- c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti,). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del



collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;

h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";

l) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, il personale della segreteria dell'Organismo se richiesto dal Mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;

m) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

#### **ARTICOLO 10. - PROPOSTA DEL MEDIATORE**

**10.1** Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

**10.2** In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

**10.3** Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

**10.4** Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

**10.5** La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

**10.6** Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.



## **ARTICOLO 11. - MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA**

**11.1** Ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs 28/2010 la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

**11.2** Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

**11.3** Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati all'art. 9.14 del presente regolamento.

**11.4** Al termine del procedimento il mediatore, direttamente o per il tramite della segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivano il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.

**11.5** La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

## **ARTICOLO 12. - ADESIONE ALLA MEDIAZIONE**

**12.1** La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data.

**12.2** L'adesione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mani o con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

**12.3** L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi della parte, con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande di parte aderente;
- c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
- e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione di cui all'art. 4 punto 5;
- f) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link di collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari;



h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

**12.4** Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.
- b) per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

**12.5** Nel caso di mancato pagamento delle spese di avvio e di mediazione dovute per il primo incontro la parte interessata potrà essere ammessa a partecipare a quest'ultimo solo con il consenso di tutte le altre parti che hanno provveduto al saldo delle indennità dovute. Tale consenso dovrà essere acquisito a verbale dal Mediatore incaricato.

**12.6** Il deposito della dichiarazione di adesione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui al successivo art. 18 e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC. Il deposito dell'istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell'ODC e del Mediatore dall'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d. lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nella dichiarazione di adesione stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati espressamente indicati come riservati.

### **ARTICOLO 13. – RISERVATEZZA E ACCESSO DOCUMENTALE**

**13.1** Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

**13.2** Il mediatore, le parti, la segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

**13.3** Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

**13.4** Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

**13.5** Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

**13.6** Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità.

**13.7** Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

**13.8** Salvo diversa disposizione del Mediatore, i documenti sono prodotti dalle Parti obbligatoriamente in copia; in caso di contestazione delle copie, la Parte esibisce l'originale alla Segreteria che dà atto della avvenuta verifica di conformità e del relativo esito sulla copia esibita restituendo contestualmente l'originale. Su istanza scritta di almeno una delle Parti la verifica di conformità è compiuta dal Responsabile, o dal Componente del Direttivo da questi delegato.

**13.9** Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono



accessibili a terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge o dal presente Regolamento.

Ciascuna parte ha diritto di prendere visione e di estrarre copia a proprie spese, presso la Segreteria:

- 1) dell'istanza di avvio depositata completa di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- 2) delle dichiarazioni di adesione depositate complete di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- 3) del verbale di mancata comparizione di tutte le parti di cui all'art. 11.1 lett. b) del Regolamento;
- 4) dei verbali del procedimento;
- 5) di tutti gli atti e dei documenti da essa stessa depositati;
- 6) degli atti e dei documenti depositati dalle altre parti che non sono coperti dal vincolo di riservatezza: si considerano tali, in mancanza di diversa indicazione scritta contestuale al deposito, gli atti e i documenti prodotti dalle parti in allegato all'istanza di avvio o alla dichiarazione di adesione, o nel corso delle sessioni congiunte.
- 7) L'accesso agli atti eventualmente depositati da una parte in sessioni disgiunte sono accessibili esclusivamente a quest'ultima.

Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, è interdetto alle parti l'accesso agli atti ed ai documenti relativi al procedimento di mediazione.

**13.10** Tutti gli atti ed i documenti relativi ai procedimenti di mediazione pendenti sono conservati presso la Segreteria dell'ODC. Concluso il procedimento, le Parti possono ritirare i documenti entro i successivi trenta giorni; decorso detto termine l'ODC è autorizzato alla distruzione dei documenti in copia senza necessità di ulteriori avvisi alle Parti, La Segreteria archivia gli atti di ciascun procedimento trattato e li conserva per i tre anni successivi alla sua conclusione; decorso detto termine, l'ODC è autorizzato alla distruzione degli atti senza necessità di avvisare le Parti.

**13.11** Tutti i dati raccolti dall'ODC per l'avvio e/o nel corso del procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 - Consenso trattamenti dati

**13.12** In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del D.M. 150/2023.

## **ARTICOLO 14. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

**14.1** Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore, dopo aver sentito le parti, non ritiene utile proseguire il procedimento.

**14.2** Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

**14.3** Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

**14.4** Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

**14.4** Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

**14.5** In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.



**14.6** Il verbale non in formato digitale contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

**14.7** Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

**14.8** L'Organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

**14.9** Al termine del procedimento, ciascuna parte è tenuta a compilare ed a far avere alla segreteria dell'ODC la scheda di valutazione allegata al presente regolamento. Copia della stessa è reperibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.ordineavvocatinocerainferiore.it/odc/statuto-e-regolamenti/regolamenti-statuto/valutazione-servizio-di-mediazione>

## **ARTICOLO 15. - VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

**15.1** La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

**15.2** L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

**15.3** Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul valore della controversia, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con ne dà comunicazione alle parti.

**15.4** Nel corso del procedimento il valore della lite può essere modificato dall'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.

**15.5** Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

## **ARTICOLO 16. - ACCORDO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

## **ARTICOLO 17. - EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D.Lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



### PARTE III INDENNITÀ MEDIAZIONE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

#### ARTICOLO 18. - INDENNITÀ MEDIAZIONE

**18.1** Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

**18.2** Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 4 punto 3 del presente regolamento.

**18.3** Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

**18.4** Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

**18.5** Gli importi di cui sopra ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro. A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 25.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 75,00 per spese di avvio, un ulteriore importo di € 120,00 per spese di mediazione, oltre alle spese vive documentate.

**18.6** Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.

**18.7** Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

**18.8** In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4 (cfr. art. 30, co. 2, D.M. 150/2023).

**18.9** Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

**18.10** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra al punto 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.

**18.11** Per il calcolo delle spese delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al DM 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del mediatore alle parti.



**18.12** Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

**18.13** Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

**18.14** Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

#### **ARTICOLO 19. - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

**19.1** È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

**19.2** Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate

### **PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 20. - INDEROGABILITÀ**

Le disposizioni relative al procedimento di mediazione prescritte nel presente regolamento non sono derogabili.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente in tema di mediazione per la conciliazione di controversie civili vertenti su dritti disponibili.

#### **ARTICOLO 21. - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO**

L'ODC risponde, in solido con il diretto responsabile e salvo rivalsa, dell'operato del Responsabile e suoi delegati, dei Componenti il Direttivo, dei Mediatori e della Segreteria

È di competenza esclusiva delle parti, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'Organismo, la individuazione e la testuale formulazione dell'oggetto del procedimento, nonché la esatta e completa indicazione dei dati identificativi e degli indirizzi delle altre Parti.

#### **ARTICOLO 22. - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ODC DAL REGISTRO DEGLI ORGANISMI**

In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario scelto dalle parti secondo la procedura di cui all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

Allegati:

- Codice etico dell'Organismo e dei suoi Mediatori



IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO  
Avv. Gerardo Cicalese

zione del Foro di Nocera Inferiore – N. 28 del Registro ministeriale  
C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

..... [organismocconciliazionenocera@gmail.com](mailto:organismocconciliazionenocera@gmail.com) – pec: [odc.foronocera@legalmail.it](mailto:odc.foronocera@legalmail.it)

Tel & fax 081 5179998

84014 Nocera Inferiore - Palazzo di Giustizia



# CODICE ETICO DELL'ORGANISMO E DEI SUOI MEDIATORI

## Premessa

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Il Codice etico, pertanto, è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso.

Il Codice etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana.

## Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, Avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la Collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

### 1. Uguaglianza

L'organismo di Conciliazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie a legge.

### 2. Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di Conciliazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

### 3. Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

### 4. Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto dell'Organismo, dal suo Regolamento di procedura e dal presente Codice Etico, ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.



## 5. Equità, uguaglianza e diligenza.

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza.

## Mediatori iscritti all'Organismo

### 6. Doveri del Mediatore

Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

Il Mediatore deve comunicare <sup>[1]</sup> qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria *indipendenza* <sup>[2]</sup> e *imparzialità* <sup>[3]</sup> o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di *neutralità* <sup>[4]</sup>.

Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

1. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
2. il ruolo del Mediatore e delle parti;
3. gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.

Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

#### Note

1. Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti.
2. *Indipendenza*: significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.
3. *Imparzialità*: indica un'attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
4. *Neutralità*: si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione

### 7. Cause di incompatibilità con l'incarico di Mediatore

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.



d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.  
Si richiamano espressamente e fanno parte integrante e sostanziale del presente codice etico le disposizioni contenute nel codice deontologico della professione forense attualmente in vigore in tema di mediazione, e precisamente:

Art. 62 codice deontologico – Mediazione

1. L'avvocato che svolge la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

## 8. Linguaggio

L'Organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

L'Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti e a renderlo consultabile sul proprio sito istituzionale.

## 9. Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.



IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO  
Avv. Gerardo Cicalese